

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-SOCIALI E DELL'AMMINISTRAZIONE



TAVOLA ROTONDA

**CROCIFISSO, VELO E TURBANTE
SIMBOLI E COMPORTAMENTI RELIGIOSI
NELLA SOCIETÀ PLURALE**

Nicola Fiorita

*La questione del crocifisso nella giurisprudenza del terzo
millennio (dalla sentenza n. 439/2000 della
Corte di Cassazione alla sentenza n. 1110/2005 del Tar Veneto)*

Campobasso, 21-22 Aprile 2005

La questione del crocifisso nella giurisprudenza del terzo millennio (dalla sentenza n. 439/2000 della Corte di Cassazione alla sentenza n. 1110/2005 del Tar Veneto)

di *Nicola Fiorita*

SOMMARIO: 1. La sorprendente attualità del crocifisso – 2. Le oscillazioni della giurisprudenza di merito e la prudenza della Corte Costituzionale – 3. I tanti significati del crocifisso: brevi osservazioni critiche – 4. I (pochi) pregi e i (molti) limiti della soluzione bavarese – 5. Crocifisso e laicità - 6. La discutibile sentenza del Tar Veneto

1. La sorprendente attualità del crocifisso

Gli ultimi sgoccioli del ventesimo secolo avevano indotto nella dottrina ecclesiasticistica la sensazione che la questione del crocifisso fosse destinata a rimanere negli sgabuzzini del passato, rappresentando nient'altro che una delle tante vicende in cui era consumata una stagione, quella del confessionismo di Stato, ormai largamente superata. La definitiva scomparsa del crocifisso dagli spazi pubblici sembrava così simbolicamente affidata alla controversia riguardante il prof. Montagnana, nipote di Palmiro Togliatti, instauratasi a seguito del suo rifiuto di svolgere l'ufficio di scrutatore ove non si fosse prima provveduto alla rimozione del simbolo religioso in questione dal seggio elettorale. Dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione assolveva il prof. Montagnana¹ alla recente sentenza n. 1110/2005 del Tar Veneto sono trascorsi appena cinque anni che, però – e al contrario di quello che era lecito aspettarsi – risultano segnati dalla prorompente irruzione della questione crocifisso nella arena mediatica e in quella politica, da un sorprendente intensificarsi della conflittualità processuale² e dalla vorticosa attribuzione di significati anomali al simbolo in oggetto.

¹ Corte di Cassazione, sez. pen., sentenza n. 439/2000, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, 3, p. 846 con nota di A. DE OTO, *Presenza del crocifisso o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una "laicità effettiva"*, pp. 837 ss. La sentenza è stata commentata anche da G. DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza*, in *Giur. cost.*, 2000, 2, pp. 1130 ss; N. RECCHIA, *Il caso Montagnana e l'affermazione del valore della laicità nell'evoluzione della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione*, in *Dir. eccl.*, 2001, 2, pp. 162 ss.

² Sebbene non sempre i contrasti insorti sulla presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche siano sfociati in controversie processuali. Si pensi, ad esempio, al caso di La Spezia, dove la rimozione del simbolo da parte di una

Dunque, se fino alla sentenza della Cassazione, e a maggior ragione dopo di essa, si poteva ritenere che la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche fosse un residuo del passato, il lascito sgradito di un confessionismo proprio di un'altra epoca che non trovava più alcun sostegno né nelle norme vigenti né nella società³, in pochi anni lo scenario muta completamente e quella scoria del tempo andato si tramuta improvvisamente in una questione di dirimpente attualità, capace di infuocare gli animi e di dividere l'opinione pubblica. Tanto che non appare più possibile descrivere le norme che prevedevano l'obbligo dell'esposizione del crocifisso nelle strutture pubbliche come delle foglie secche che resistevano tenacemente avvinte a qualche improvvido parere del Consiglio di Stato⁴, giacché il dibattito intorno alla sorte di questo simbolo si configura oggi come uno (forse il più rumoroso e allo stesso tempo il più emblematico) dei campi di battaglia in cui si consuma la rivincita del sacro, o meglio, della Chiesa cattolica⁵, sempre più protesa a riconquistare la coscienza dello Stato prima ancora che la coscienza degli uomini, e si delineano i caratteri identitari della cultura occidentale in vista del tanto evocato "scontro fra civiltà"⁶.

Questa (resistibile) ascesa del crocifisso, realizzatasi nel corso di appena cinque anni, merita di essere analizzata con attenzione, soffermandosi certo sui passaggi giuridici più rilevanti della vicenda ma sforzandosi, al contempo, di individuare i valori ultimi che sono stati chiamati in causa e che inevitabilmente si fronteggiano.

2. Le oscillazioni della giurisprudenza di merito e la prudenza della Corte Costituzionale

Il crocifisso assurge alla dimensione di vero e proprio "caso nazionale" con una ordinanza, quella del giudice delegato del Tribunale di L'Aquila, che dispone la rimozione del

insegnante è stata seguita da una sua ricollocazione nell'aula. Il caso è richiamato da R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corriere giuridico*, 2004, 2, p. 235.

³ Per ciò che concerne la situazione precedente alla sentenza n. 439/2000 della Cassazione si rimanda a L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nella aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, 1, pp. 324 ss.

⁴ Mi riferisco ovviamente al notissimo parere del Consiglio di Stato n. 63 del 1988 (in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989, 1, pp. 197 ss.), che difendeva la legittimità delle norme regolamentari di epoca fascista che imponevano la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche. Per un commento al provvedimento del Consiglio di Stato si veda ancora L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nella aule scolastiche*, cit., pp. 327 ss. In maniera analoga, già prima, una sentenza del Pretore di Roma (in *Dir. eccl.*, 1986, 2, pp. 419 ss.) aveva ritenuto che il crocifisso non ledesse alcun diritto individuale. Nello stesso senso, poi, si colloca il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 16 luglio 2002, su cui R. BOTTA, *Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale*, Torino, 2002, pp. 179 ss.

⁵ Più che alla rivincita di Dio profetizzata da GILLES KEPPEL (cfr. *La rivincita di Dio*, Milano, 1991), sembra di assistere in questi ultimi anni a una rivincita delle confessioni religiose, in linea con quanto descritto a JORGE CASANOVA (cfr. *Oltre la secolarizzazione*, Bologna, 2000), capaci di volgere a loro favore il progredire della secolarizzazione e di conquistare spazi sempre maggiori di rilevanza pubblica. Più di recente sul punto, e con particolare riferimento alla situazione italiana, F.S. CAPPELLO e G. GASPERONI, *Religione e morale: un carico di peso variabile*, in F. GARELLI, G. GUIZZARDI, E. PACE, *Un singolare pluralismo*, Bologna, 2003, pp. 49 ss.

⁶ Su cui, ovviamente, S.P. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà*, Milano, 1997.

simbolo dalle aule della scuola materna ed elementare di Ofena⁷, e termina di essere tale con un'altra ordinanza, quella della Corte Costituzionale⁸, che sembra aver restituito la vicenda al dibattito dei giuristi, tutti protesi a individuarne il reale contenuto e a interrogarsi sulle parole dette e su quelle taciute dal giudice supremo, sperando di trarne indizi sufficienti per delineare una soluzione definitiva della vicenda.

Come è noto, la prima ordinanza, originata da un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., aveva disposto la rimozione in via cautelare del crocifisso dalle pareti delle aule scolastiche, al fine di evitare la lesione del diritto di libertà religiosa degli alunni ricorrenti, sulla base di una ricca e ben argomentata motivazione in cui si richiamavano tanto le conclusioni cui era giunta la Corte di Cassazione nel caso già citato quanto le autorevoli pronunce emanate nel corso degli anni in tema di laicità dello Stato da parte della Corte Costituzionale. I pilastri su cui poggiava tale decisione erano rappresentati, da un lato, dalla indubbia valenza religiosa del simbolo, con la conseguenza che la sua presenza comunicava l'implicita adesione della struttura pubblica a valori che non sono patrimonio comune di tutti i cittadini così ledendo principi fondamentali quali il pluralismo religioso e l'imparzialità dello Stato e, dall'altro lato, dall'assenza di norme vigenti che prescrivessero l'esposizione del crocifisso, da cui discendeva il potere del giudice di condannare la pubblica amministrazione a porre in essere un comportamento attivo teso ad eliminare la situazione di illegittimità.

A questo provvedimento faceva seguito l'ordinanza con cui il Tribunale di L'Aquila, in sede di gravame, giungeva a conclusioni di orientamento ben diverso⁹. Invero, il Tribunale arrestava il proprio argomentare sulla soglia delle questioni preliminari, senza perciò affrontare il merito della vicenda, stabilendo che l'esame del caso dovesse ritenersi sottratto alla competenza del giudice ordinario rientrando in quelle ipotesi che ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del d.lgs n. 80/1998 (come modificato dall'art. 7, legge n. 205/2000) appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Una questione pregiudiziale, dunque, che non permetteva di valutare la tenuta del ragionamento e delle conclusioni cui era pervenuta l'ordinanza impugnata

⁷ Il testo della cosiddetta ordinanza Montanaro può essere letto in *Corriere Giuridico*, 2004, 2, pp. 223 ss. e in www.olir.it/arecematiche/75/index.php. Nel sito appena indicato è possibile, peraltro, consultare molti degli altri documenti via via citati nel testo. Per un commento al provvedimento si veda F. TERRUSI, *Considerazioni su un uso improprio della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. rispetto a presunta lesione del diritto di libertà religiosa*, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 3, pp. 606 ss..

⁸ L'ordinanza n. 389/2004 può essere letta in www.olir.it, con primissimi commenti di A.G. CHIZZONITI, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso. La corte Costituzionale si interroga ma non si espone*; M. MADONNA, *L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dal caso di Ofena all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389 del 13 dicembre 2004: brevi note su una questione ancora aperta*; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Obbligatorio o non obbligatorio? Il crocifisso per ora resta appeso*; N. FIORITA e L. ZANNOTTI, *La corte in croce*.

⁹ Si tratta dell'ordinanza n. 156311 del 2003. Per un commento a questo provvedimento si veda M. CANONICO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, in *Dir. eccl.*, 2004, 1, pp. 259 ss.; A. FUCILLO, *Il crocifisso (le polemiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà religiosa. Necessaria la neutralità delle norme comuni in materia*, in *Diritto e Giustizia*, 2003, 43, pp. 89 ss.

ma che comunque determinava l'annullamento del provvedimento di primo grado contribuendo a rinviare le voci più intransigenti e conservatrici che si erano nel frattempo levate a difesa del crocifisso.

La speranza di una pronuncia chiara e definitiva in ordine alla questione veniva rinnovata dall'ordinanza (n. 56 del 2004) con cui il Tar del Veneto sollevava la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli nn. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come specificati dagli articoli n. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e n. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965.

L'ordinanza del giudice veneto si basava sulla convinzione che le norme regolamentari di epoca fascista che prevedevano la obbligatoria esposizione del crocifisso non potessero essere considerate abrogate e che anzi esse fossero indirettamente richiamate dalle disposizioni legislative in tema di arredi scolastici contenute nel testo unico del 1994, sì che il loro significato veniva ad essere almeno in parte determinato da quanto stabilito negli articoli dei regi decreti. Alla luce di questa conclusione è chiaro che le norme di cui valutare la costituzionalità alla luce dei principi di laicità e di libertà di coscienza erano quelle introdotte dal testo unico e da ciò discendeva che la parola passava alla Corte Costituzionale, giacché ad essa e non certo al giudice amministrativo spetta il compito di giudicare sulla legittimità costituzionale dei provvedimenti di rango legislativo.

Pochi dubbi rimanevano su quelli che sarebbero stati gli orientamenti del giudice delle leggi ove questi avesse fatto propria l'impostazione seguita dall'ordinanza di rimessione e avesse quindi affrontato il merito della questione. Le sentenze con cui la Corte ha progressivamente individuato il contenuto del principio supremo di laicità sembravano preludere irrimediabilmente ad una pronuncia di illegittimità delle norme impugnate e alla conseguente definitiva scomparsa del crocifisso (che peraltro la Corte aveva in maniera emblematica già rimosso dalla propria aula di udienza) dallo spazio pubblico. Meno convincente, invece, appariva il ragionamento sopra richiamato che aveva condotto il giudice veneto a individuare la Corte Costituzionale quale soggetto competente a pronunciarsi sulla vicenda.

E' noto che la Corte ha ritenuto di dovere estendere il proprio sindacato di costituzionalità anche sulle norme regolamentari, accogliendo almeno parzialmente la tesi del cosiddetto diritto regolamentare vivente¹⁰, ma è altrettanto noto che questo allargamento della propria competenza è avvenuto con grande cautela e soltanto quando la norma di secondo grado risultava essere esplicitamente richiamata dalla disposizione legislativa impugnata e quindi

¹⁰ La nozione di diritto regolamentare vivente ha una origine dottrinale ben nota, essendo stata elaborata, sviluppata e sostenuta da Carlo Esposito. Una esauriente ricostruzione di tale teoria è operata da A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e diritto vivente. Genesi, uso e implicazioni*, Milano, 1994.

altrettanto esplicitamente ne integrava il contenuto¹¹. Condizione che evidentemente non ricorreva nel caso di nostro interesse, posto che il collegamento tra le previsioni del testo unico volte a stabilire l'obbligo dei comuni a provvedere agli arredi scolastici e le disposizioni dei regi decreti che inserivano tra gli arredi scolastici il crocifisso, lungi dall'essere esplicito, era solo supposto dal giudice rimettente¹².

Proprio questi dubbi, ed il conseguente timore che la Corte ritenesse inammissibile l'ordinanza di rimessione frustrando così l'esigenza condivisa di una pronuncia chiara sulla questione, hanno spinto, nelle more del giudizio, una parte della dottrina a tentare di fornire ulteriore, se non diverso, fondamento alle argomentazioni su cui poggiava il provvedimento del Tar veneto¹³ e di indicare – sia pur sommessamente - alla Corte una serie di soluzioni praticabili, auspicando, ad esempio, che una eventuale dichiarazione di inammissibilità fosse accompagnata da considerazioni ed elementi che potessero guidare le pronunce future degli organi giudiziari chiamati a dirimere la controversia¹⁴.

La Corte, però, si è orientata in maniera diversa, affermando semplicemente e seccamente la propria incompetenza sulla questione, che viene ad essere fondata sulla mancanza di un rapporto di integrazione e specificazione tra le norme regolamentari e quelle contenute nel testo unico, cosicché il grande agitarsi della dottrina ha prodotto il solo risultato di poter considerare, stante l'esistenza di altre possibilità, come una vera e propria scelta la decisione di non decidere¹⁵. Se è vero che questo orientamento trova, come abbiamo già sottolineato, importanti sostegni nella dottrina prevalente, non può non rilevarsi come esso abbia permesso alla Corte di mantenere un atteggiamento oltremodo prudente, sfilandosi dallo scomodo compito di dover

¹¹ E comunque l'estensione del controllo di costituzionalità alle norme regolamentari è stata posta in essere solo in due occasioni e precisamente con la sentenza n. 1104 del 1988 e con la sentenza n. 456 del 1994.

¹² In questo senso, tra gli altri, F. BENELLI, *Il fine non giustifica il mezzo. Una via sbagliata (il ricorso alla Corte) per un problema reale (l'esposizione dei simboli religiosi)*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004, pp. 30 ss; G. GEMMA, *Spetta al giudice comune, non alla Corte Costituzionale, disporre la rimozione del crocifisso*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 159 ss; S. LARICIA, *Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la parola alla Corte Costituzionale*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 184 ss.

Per una posizione opposta, volta a sostenere la somiglianza tra il caso in questione e quelli oggetto delle sentenze della Corte nn. 1104/88 e 456/94, si veda G. D'AMICO, *Il combinato disposto legge-regolamento di esecuzione dinanzi alla Corte Costituzionale (note sui profili di ammissibilità dell'ordinanza sul crocifisso)*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 112 ss.

¹³ Mi riferisco principalmente a quanto sostenuto da G. CIMBALO, *Sull'impugnabilità delle norme relative all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche*, R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 75 ss., secondo cui le norme regolamentari sarebbero richiamate dall'art. 30 della legge n. 641 del 1967.

¹⁴ Cfr. P. VERONESI, *Abrogazione indiretta o quaestio? Il crocifisso, i luoghi pubblici e la laicità sotto la lente della Corte*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 313.

¹⁵ Così A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *Diritto e Giustizia*, 2005, 3, p. 80, secondo cui "quel *non liquet* processuale è infatti un esito non obbligato, dunque voluto".

decidere una volta per tutte e potendosi così limitare a chiarire che non esistono disposizioni aventi forza di legge che regolamentino la questione.

Ad ogni modo, va precisato che la conclusione cui giunge la Corte non salva di certo, come pure è stato sostenuto in sede di primissimi commenti, il crocifisso, ma anzi sembra rafforzare le ragioni di coloro i quali ritengono priva di ogni legittimità la presenza di questo simbolo all'interno di luoghi condivisi¹⁶. Tale considerazione, però, merita di essere proposta con molta circospezione, tanto che vi torneremo in sede di conclusioni. Nel frattempo possiamo registrare come il provvedimento cauto della Corte abbia avuto il potere di far spegnere i riflettori sulla questione crocifisso ma non sia riuscita ad evitare il prodursi di nuovi contrasti tra chi ne difende e chi ne contesta l'esposizione, come dimostrano i recentissimi casi di Ivrea e di Bergamo¹⁷, né abbia avuto la forza di indicare una strada sicura alla giurisprudenza di merito che, anzi, è andata adottando provvedimenti sempre più discutibili¹⁸.

3. I tanti significati del crocifisso: brevi osservazioni critiche

La tumultuosa trasformazione delle società occidentali ingenera tensioni laceranti e spinge alcune forze a rimettere in discussione conquiste che sembravano ormai definitivamente consolidate. In via generale, può notarsi come il dilagare del prefisso multi (multiculturale, multireligioso, multietnico) venga spesso accompagnato non dall'apertura e dalla integrazione ma dal ripiegamento nella comunità di origine, ovvero dall'esaltazione delle tradizioni, dalla difesa dei privilegi, dalla rivendicazione della propria identità. E, come è noto, ogni identità ha bisogno di miti fondativi e di simboli da agitare¹⁹.

Molto è stato fatto per rendere credibile anche in Italia lo scenario paventato qualche anno addietro da Samuel Huntington e, soprattutto, dai suoi epigoni. In questo contesto, indubbiamente il crocifisso ha finito con l'assumere un ruolo decisivo nella costruzione di una insanabile differenza tra due mondi, due religioni e due culture, venendo trascinato così nel gioco delle forzature e delle strumentalizzazioni, che sono pur sempre la cifra prevalente di questo percorso, tanto che si potrebbe dire – giocando un po' con le parole – che il cammino verso lo

¹⁶ Cfr A.G. CHIZZONITI, *Identità culturale e religiosa degli italiani ed esposizione del crocifisso. La corte Costituzionale si interroga ma non si espone*, cit.

¹⁷ In entrambi i casi a contestarne la presenza sono degli insegnanti. La vicenda di Ivrea è terminata con la scelta del consiglio di istituto di mantenere il simbolo religioso nelle aule (cfr. *La Repubblica*, 22 dicembre 2004, p. 30) mentre quello di Bergamo è stato risolto con la decisione surreale del preside di fissare una volta per tutte con il trapano il crocifisso nel muro (cfr. www.italialaica.it).

¹⁸ Mi riferisco ovviamente alla sentenza del Tar Veneto già richiamata, ma anche a Tribunale di L'Aquila, ordinanza del 31 marzo 2005; Tribunale di Bologna, ordinanza del 24 marzo 2005; Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 marzo 2005. Tutti i provvedimenti possono essere letti in www.olir.it

scontro delle civiltà ha inevitabilmente prodotto il sacrificio della civiltà dello scontro (o, meglio, del confronto).

Il crocifisso, simbolo religioso per eccellenza, viene inesorabilmente ed immediatamente trasfigurato proprio dai suoi più strenui sostenitori. Dapprima se ne difende l'esposizione in ragione della sua valenza storico-culturale²⁰ o del suo supposto significato universale e successivamente se ne richiede la diffusione quale emblema della comunità nazionale, sì da divenire in breve tempo una sorta di simbolo identitario capace di rappresentare una intera civiltà²¹. Una questione di laicità, così, improvvisamente muta le proprie sembianze e assume i connotati di una questione di identità. La presenza del crocifisso che aveva visto sinora il contrasto (peraltro assai marginale) tra soggetti animati semplicemente da opposte convinzioni e diverse argomentazioni giuridiche diventa ad un tratto un problema decisivo per società esposte alla sfida e alle ansie della globalizzazione che cercano nei simboli della religione tradizionale una forma di assicurazione.

E' come se le debolezze e le incertezze della società italiana si fossero coagulate anche nella difesa del crocifisso di fronte al timore dell'invasione dell'altro²². E ne rappresenta, a mio avviso, sostanziale conferma l'atteggiamento di alcuni enti locali che, pur non avendo diretta competenza sulla questione, hanno voluto ad ogni costo assumere una posizione sulla vicenda: penso agli atti con cui alcuni consigli regionali hanno inteso inserirsi nell'acceso e controverso dibattito che si è sviluppato intorno alla sorte del crocifisso al fine di sostenere, è questo il caso del Consiglio regionale piemontese²³, o addirittura di rilanciare, è il caso del consiglio regionale calabrese, la presenza del crocifisso nelle strutture pubbliche²⁴. L'assoluta irrilevanza giuridica di questi interventi nulla toglie alla loro rilevanza politica ed alla loro straordinaria capacità di dimostrare il ruolo, speciale ed insostituibile, che l'appartenenza religiosa, quale fattore di

¹⁹ E, come osserva S. FERRARI, *Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione*, in *Concilium*, 2004, 2, p. 65, "in tale contesto la religione è apparsa a molti come un'importante riserva di valori a cui attingere per dare risposta a questa esigenza".

²⁰ Così, ad esempio, M. NUNZIATA, *Difesa della apponibilità del crocifisso nelle aule scolastiche statali: in margine ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca*, in *Rivista giuridica della scuola*, 1996, pp. 609 ss. Per un'approfondita disamina dell'argomento storico-culturale come fondamento della normativa in tema di crocifisso si veda P. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia*, in www.olir.it, p. 4 ss..

²¹ Sul punto si veda G. DALLA TORRE, *Europa, quale laicità?*, Milano, 2003, pp. 68 ss.. A volte le due motivazioni si fondono e confondono in un unico ragionamento. Si veda, ad esempio, F. PATERNITI, *Tutelare il crocifisso quale simbolo del patrimonio storico e dell'identità culturale della nazione*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 265 ss.

²² L'utilizzazione dei termini "debolezze" e "insicurezze" è indotta dalla piena adesione delle tesi che descrivono la chiusura e il rifiuto nei confronti delle differenze culturali come manifestazioni, appunto, di una sostanziale debolezza dell'identità individuale e collettiva. In questo senso V. CESAREO, *Società multietniche e multiculturalismi*, Milano, 2000, p. 163.

²³ Cfr. ordini del giorno n. 839 ed 842 del 10 novembre 2003.

²⁴ Cfr. mozione n. 77 dell'11 novembre 2003.

costruzione dell'identità anche delle singole realtà locali, è venuta ad assumere negli ultimi tempi agli occhi dei rappresentanti delle diverse comunità regionali.

Invero, se anche si convenisse che il crocifisso ha assunto un valore storico e/o culturale non per questo sarebbe possibile concludere per la legittimità della sua esposizione negli spazi pubblici, posto che questa trasformazione non lo renderebbe di per sé simbolo meno parziale e quindi meno lesivo del pluralismo che connota, tanto nella sua accezione religiosa quanto in quella culturale, l'azione dello Stato²⁵. Venendo, poi, al suo supposto significato universale, non può non rilevarsi come l'acquisizione di questo carattere venga sostenuta da chi prioritariamente e naturalmente attribuisce un valore religioso (specifico, determinato) al crocifisso²⁶ e non da parte di chi appartiene a una confessione religiosa diversa da quelle che si riconoscono in questo simbolo, ovvero dagli unici soggetti che sarebbero legittimati ad affermare di sentirsi rappresentati da un oggetto che non appartiene alla loro tradizione, alla loro cultura, al loro sentire²⁷.

Parimenti mi sembra difficile trarre conseguenze giuridiche significative dall'asserito valore identitario (la cui rivendicazione, peraltro, nega alla radice il ventilato carattere universale del simbolo di cui si parla: identità e universalità insieme, davvero, non possono stare) che rivestirebbe il crocifisso²⁸. Non ogni oggetto che compone l'identità della nazione, difatti, riceve una tutela giuridica specifica, ma uno e soltanto uno, la bandiera tricolore, è chiamata dalle norme costituzionali a svolgere una funzione di rappresentanza della comunità nazionale²⁹.

Non posso, a questo proposito, non ricordare lo stupore che provai quando, appena entrato nel principale edificio di culto della Chiesa dei Santi degli ultimi giorni (meglio nota come Chiesa Mormone) a Salt Lake City, vidi campeggiare dietro l'altare una enorme bandiera a stelle e strisce. E non posso non chiedermi se non sarebbe lecito attendersi che uguale stupore fosse avvertito ogni volta che si vede un crocifisso appeso dietro alle spalle di un giudice, di un

²⁵ Così C. FUSARO, *Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 150. In ogni caso, per una convincente critica di questa argomentazione, rimando a E. OLIVITO, *Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto*, in *Dir. pub.*, 2004, 2, pp. 562, secondo cui "l'insistenza su tale argomento si fonda su una nozione statica di patrimonio storico che, chiuso in sé stesso, non lascia spazio all'arricchimento che deriva dal confronto".

²⁶ Questa tesi non può, peraltro, ritenersi condivisa dall'intera cristianità. E' netto il distinguo operato, a tal proposito, dal mondo protestante italiano che per bocca del Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche ha recentemente manifestato (in *NEV – Notizie evangeliche*, n. 6 del 9 febbraio 2005) la convinzione che gli spazi pubblici debbano rimanere privi di simboli religiosi, al fine di garantire il pluralismo e la libertà dei singoli cittadini.

²⁷ La contraddizione insita in questo ragionamento è opportunamente segnalata da E. DIENI nel suo affascinante saggio, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, pubblicato in questo volume.

²⁸ Per una critica a questa argomentazione si veda N. COLAIANNI, *La "laicità" della croce e la "croce" della laicità*, in www.olir.it, p. 4.

²⁹ Cfr. R. BIN, *Inammissibile ma inevitabile*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 40. Nello stesso senso A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, cit.

insegnante o dietro il lettino di un malato. Stupore o meglio fastidio per una commistione che appanna l'immagine imparziale e laica dello Stato nella stessa misura in cui svilisce il senso religioso del simbolo e ne depotenzia il messaggio spirituale. Ma se questo è vero, se questa commistione lede gli interessi pubblici come quelli del singolo, credente o meno che sia, allora bisogna cercare di capire perché si continua ostinatamente a invocarne la legittimità, quando non addirittura la doverosità.

E a me sembra che la difesa del crocifisso non debba essere letta isolatamente ma richieda, per essere compresa nel suo significato più profondo, di essere collocata in un contesto più ampio, rappresentando solo uno dei puntelli su cui si regge un progetto ben più consistente³⁰, tendente a configurare il cattolicesimo quale componente essenziale della nazione italiana (o il cristianesimo come radice dell'Europa nella sua versione sovranazionale³¹). Al di là del palese travisamento della realtà storica³², tale progetto appare finalizzato al mantenimento di un ruolo pubblico speciale della Chiesa Cattolica, idoneo a legittimare la riacquisizione di una serie di privilegi persi nel tempo e a blindare quelli sin qui conservati³³. Di fatti il diritto di libertà religiosa, l'eguale libertà delle confessioni religiose, finanche il principio supremo di laicità, verrebbero a trovare un limite decisivo nella necessità di tener conto di questa rinnovata funzione dei simboli, delle persone e del magistero della Chiesa cattolica, non più religione di maggioranza ma ora (e di nuovo) parte fondamentale dell'identità italiana e come tale deputata, in alcune occasioni ed in alcuni luoghi, a rappresentare l'intera nazione.

4. I (pochi) pregi e i (molti) limiti della soluzione bavarese

Appare opportuno ricordare che la questione del crocifisso non ha un dimensione solo italiana, tanto che negli anni più recenti la giurisprudenza spagnola³⁴, quella tedesca³⁵ e quella

³⁰ In questo senso sembra esprimersi G. GALANTE, *Piccole note sul crocifisso nelle aule scolastiche*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 155.

³¹ Il nesso tra le due vicende è puntualmente sottolineato da S. FERRARI, *Recensione a F. GARELLI, G. GUIZZARDI, E. PACE, Un singolare pluralismo*, cit., in www.olir.it/libri, pp. 3 ss., il quale, dopo aver notato, come entrambe vadano “nella direzione di trasformare il cristianesimo in una specie di religione civile degli italiani e degli europei, esaltandone il carattere di custode della memoria e della tradizione del nostro Paese e dell'Europa intera”, non manca di evidenziare i rischi che questa operazione comporta sia per la società civile che per quella religiosa.

³² Che probabilmente sarebbe richiamata con maggiore cautela se non ci si limitasse ad un generico e fumoso rinvio ad un indeterminato passato. Un serio approccio alla questione non può che avere come primo e insostituibile punto di riferimento A.C. JEMOLO, *Stato e chiesa in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, 1990.

³³ Un progetto che può certamente denominarsi neo-confessionista, aderendo così alla definizione introdotta da V. PACILLO, *Neo-confessionismo e regressione*, in *Commenti e contributi di olir*, 2005,1, pp. 225 ss.

³⁴ Per una ricostruzione generale della questione nell'ordinamento spagnolo si veda S. CAÑAMARES ARRIBAS, *El empleo e simbología religiosa en España*, in www.olir.it

³⁵ Sul punto J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996, 3, pp. 681 ss. Per una riflessione più generale sulla giurisprudenza più recente del tribunale costituzionale tedesco, che tenga conto anche del successivo intervento sulla questione del velo indossato da una insegnante di una scuola

svizzera³⁶ hanno avuto modo di affrontare situazioni simili, esprimendosi in entrambi i casi per l'illegittimità dell'esposizione del crocifisso negli ambiti pubblici.

Ma, al di là delle conclusioni cui sono giunti i diversi organi giudiziari chiamati in causa, la giurisprudenza tedesca si rivela particolarmente interessante perché nell'affidare al legislatore (del Land della Baviera) il compito di trovare un compromesso che salvaguardi tutti gli interessi in gioco indica un percorso (la cosiddetta via bavarese) che, come vedremo, molto credito riscuote nella dottrina italiana. L'intuizione più pregevole della Corte tedesca è stata quella di sottrarsi alla classica dicotomia obbligo/divieto del simbolo, di modo da lasciare aperti al legislatore percorsi alternativi che permettessero di prendere in considerazione tanto gli interessi degli alunni e dei genitori favorevoli alla presenza del simbolo quanto gli interessi degli alunni e dei genitori che invece si ritenessero lesi nel loro diritto di libertà religiosa dall'esposizione del crocifisso³⁷.

La legge bavarese emanata a seguito della decisione del tribunale costituzionale affida la scelta sulla presenza o meno del crocifisso nelle aule ai singoli organismi scolastici: su di essi grava l'onere di cercare un accordo tra tutte le parti in causa e solo nell'ipotesi in cui questo accordo si riveli impossibile spetta loro il compito di stabilire la regola valida per il caso specifico, tenendo in considerazione per quanto possibile il volere della maggioranza³⁸.

La soluzione ha destato, per la sua originalità e per la sua apparente ragionevolezza, molti consensi anche in Italia, tanto che è stato autorevolmente suggerito, prima alla Corte e ora al legislatore, di importarla al più presto nel nostro ordinamento. Si tratterebbe, in sostanza, di prevedere che il crocifisso possa essere esposto su richiesta degli alunni o, ove già presente, possa essere rimosso sempre su richiesta di uno o più studenti, e sempre che non sia possibile operare diversamente, procedendo ad esempio all'aggiunta di altri simboli religiosi³⁹. Una ipotesi di regolamentazione che avrebbe l'ulteriore pregio di raccordarsi armonicamente con le più recenti

pubblica, si veda A. GRAGNANI, *Simboli e valori costituzionali di fronte al precetto di neutralità in uno Stato federale* (nota a Trib. Cost. fed. Germania 24 settembre 2003), in *Foro it.*, 2004, 4, pp. 217 ss.

³⁶ Per un commento a questa decisione si veda V. PACILLO, *Decisioni elvetiche in tema di crocifisso e velo islamico nella scuola pubblica. Spunti di comparazione*, in *Dir. eccl.*, 1999, 1, pp. 210 ss.

³⁷ Va notato che, al momento di individuare il legislatore come soggetto più idoneo ad affrontare e risolvere la questione, non è mancato chi ha sostenuto che tale compito graverebbe sul legislatore comunitario, posto che la "missione" di realizzare i diritti e libertà costituzionali non spetterebbe più ai singoli stati. Cfr. S. BARAGLIA, *Il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta*, in *Ginr. cost.*, 2004, 3, p. 2147.

³⁸ Per una critica alla legge bavarese, definita sotto questo profilo come un palese aggiramento della sentenza del Tribunale supremo, si veda E. OLIVITO, *Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica: esperienze a confronto*, cit., p. 558, ed in particolare nota 34.

³⁹ Cfr. S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 21. Se Ceccanti è il primo e il maggiore sostenitore della soluzione bavarese non sono mancate altre voci favorevoli a questa proposta. Cfr. M. CARTABIA, *Il Crocifisso e il calamaio*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 69 ss.; C. PANZERA, "Juristen böse Christen"? *Crocifisso e scuole pubbliche: una soluzione mite*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 255 ss.; B. RANDAZZO, *Laicità "positiva" e crocifisso nella aule scolastiche: incostituzionalità dell'obbligo di esposizione e incostituzionalità dell'obbligo di rimozione*, in www.forumcostituzionale.it.

riforme intervenute in materia di istruzione, volte come è noto a realizzare un decisivo potenziamento dell'autonomia scolastica⁴⁰.

La prima osservazione critica che si può rivolgere a questa proposta è che essa presuppone un onere di attivazione dell'appartenente ad una minoranza religiosa, il quale sarebbe dunque chiamato a manifestare la sua contrarietà alla presenza del crocifisso; da ciò discenderebbe inevitabilmente una violazione del suo diritto alla riservatezza⁴¹. Critica fondata, ma forse meno rilevante di quello che potrebbe apparire a prima vista, ove si consideri che nelle società complesse, quale è sicuramente la nostra, le manifestazioni di appartenenza ad un gruppo si moltiplicano vertiginosamente, ma soprattutto ove si ricordi come sia comunemente condivisa l'idea che il diritto alla riservatezza possa cedere laddove la dichiarazione del soggetto sia finalizzata al conseguimento di un vantaggio; ne è significativa dimostrazione la circostanza che il nostro ordinamento già conosce dichiarazioni a contenuto indirettamente religioso (penso, tanto per fare qualche esempio, alla firma apposta dal contribuente per la destinazione dell'otto per mille o alla scelta dell'alunno di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica) che pur presupponendo un interesse religioso non sono considerate come manifestazioni di appartenenza confessionale⁴². Anche in questo caso una eventuale richiesta di rimozione del crocifisso potrebbe essere letta come una semplice manifestazione del pensiero, insufficiente per far scattare il pericolo che si possa procedere ad una schedatura religiosa del cittadino.

Piuttosto è da considerare che la soluzione del "caso per caso" è connotata sicuramente dal pregio della flessibilità e, altrettanto certamente, si rivela idonea ad incentivare il dialogo tra tutte le componenti che agiscono in un determinato contesto scolastico, ma presenta anche un difetto decisivo ed insuperabile: essa finisce, a ben vedere, con il far dipendere il rispetto di un diritto fondamentale, quello della libertà religiosa, dai rapporti di forza, dagli umori della maggioranza, dalla benevolenza del singolo direttore didattico. Difatti, laddove dovessero manifestarsi delle posizioni diverse ed irriducibili in ordine alla presenza del crocifisso in un'aula, o si concede un diritto di veto al singolo che sente la propria coscienza offesa dall'esposizione del simbolo (e così non è nella legge bavarese), o si scarica sulla singola autorità scolastica il poterdovere di tutelare i principi costituzionali disinteressandosi delle pressioni contingenti (ma allora non si capisce perché non lo faccia direttamente chi, come il legislatore, è istituzionalmente chiamato a questi compiti), oppure si sta solo procedimentalizzando il riconoscimento del criterio

⁴⁰ Richiama l'attenzione su questo elemento R. BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, cit., pp. 240 ss.

⁴¹ Così P. VERONESI, *Abrogazione indiretta o quaestio? Il crocifisso, i luoghi pubblici e la laicità sotto la lente della Corte*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 317.

⁴² Sul punto, ampiamente, R. BOTTA, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, pp. 247 ss.

quantitativo, rendendo le maggioranze padrone del destino (dei diritti) delle minoranze, con il solo onere di doverne ascoltare le ragioni. La via bavarese, cioè, solo apparentemente assicura una soluzione “mite”, rivelandosi al contrario - perlomeno nella sua versione originale - una costruzione brutale, che apre un dialogo tra minoranze e maggioranze solo per poi chiuderlo in base alla legge del più forte (o, più correttamente, del più numeroso)⁴³.

Ma c'è ben altro a far propendere per un rifiuto netto, assoluto, della proposta in esame. C'è che la soluzione bavarese polarizza la questione sul solo versante della libertà religiosa, come se la presenza di simboli religiosi nelle strutture pubbliche si esaurisse in un semplice problema di rapporti tra maggioranza e minoranze o di bilanciamento tra confliggenti diritti degli individui, espellendo completamente dalla vicenda il profilo della laicità dello Stato⁴⁴ - della sua indefettibile neutralità - che a me pare ugualmente intaccato sia dal crocifisso autoritariamente esposto sia dal crocifisso democraticamente votato. In entrambi i casi, infatti, la neutralità dello stato è compromessa dall'esposizione sulle pareti di un luogo pubblico (e quindi dall'adesione ad un messaggio, dalla promozione di una confessione religiosa, dal riconoscimento della superiorità di una civiltà sulle altre) del simbolo di una parte, che per quanto la si voglia declinare come maggior parte, storica parte, occidentale parte, sempre parte - giova ribadirlo - rimane.

5. Crocifisso e laicità

Il principale valore in gioco è dunque quello della laicità dello Stato. E laicità nella pur edulcorata visione sostenuta dalla Corte Costituzionale non può essere solo un generico riconoscimento del pluralismo religioso. Lo Stato si può porre al servizio delle diverse istanze religiose provenienti dalla società (cioè può essere effettivamente pluralista) solo se non fa mai propria una di queste (cioè se se è e rimane neutrale).

Nell'idea di laicità c'è l'impegno a favorire la massima espressione delle diverse posizioni culturali e la “neutralità attiva” serve appunto a questo. In tal senso, il luogo dell'incontro e del confronto pubblico non deve privilegiare alcuna concezione, compresa quella religiosa, storicamente capace di generare senso di rifiuto e comunque contrapposizione. Libertà, pluralismo, neutralità: così intesa la laicità è tuttavia ancora suscettibile di trovare molteplici

⁴³ Con diverse motivazioni si esprimono in maniera critica sulla “proposta Ceccanti”, tra gli altri, G. BRUNELLI, *Neutralità dello spazio pubblico e “patto repubblicano”: un possibile modello di integrazione sociale*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 54; C. FUSARO, *Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religioso identità partigiane*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, p. 149; C. MARTINELLI, *Le necessarie conseguenze di una laicità presa sul serio*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 210; R. TOSI, *I simboli religiosi e i paradigmi della libertà religiosa come libertà negativa*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 306.

realizzazioni. Rispetto al problema del crocifisso la politica ecclesiastica dello Stato italiano può infatti procedere sostanzialmente in due opposte direzioni.

La prima opzione è quella che spinge al perseguimento di una equiparazione verso l'alto (la laicità cosiddetta per addizione), in cui ogni soggetto può pretendere legittimamente di essere rappresentato nelle strutture pubbliche anche attraverso i propri simboli religiosi (nelle strutture pubbliche deve esserci posto per ogni simbolo, tenendo conto di ogni possibile variante, in una espansione incontenibile di segni)⁴⁵. Al contrario, la seconda possibilità è finalizzata al perseguimento di una equiparazione verso il basso (la laicità cosiddetta per sottrazione⁴⁶), in cui l'assenza di qualsiasi simbolo dagli spazi pubblici vale a riaffermare l'imparzialità dello Stato e la parità di trattamento di tutti i fruitori di quegli stessi spazi (nei luoghi pubblici non devono trovare spazio i simboli di nessuno).

Abbiamo già visto che la Corte Costituzionale ha scelto di non entrare nel merito della questione, ha preferito non procedere sulla strada che avrebbe condotto all'eliminazione secca del crocifisso ma nemmeno ha inteso cogliere l'occasione per operare una estensione della fattispecie in linea con la prima delle opzioni che abbiamo indicato. La Corte ha lasciato irrisolto il problema, rinviando la decisione ad altre sedi, quasi a voler sottolineare il rifiuto di svolgere un ruolo di supplenza in una materia così delicata.

Toccherà ad altri, dunque, tornare ad occuparsi della vicenda, e questi altri saranno presumibilmente i singoli organi giudiziari che verranno sollecitati dalle parti, giacché è facile prevedere che il legislatore continuerà a mantenere sul punto quel rigoroso silenzio che lo tiene lontano dalle polemiche e dalle contrapposizioni. Ma prima di procedere oltre, mi preme ribadire che in ogni caso sarebbe stata, e ancora è, preferibile una soluzione a carattere generale.

Quali che siano le proprie convinzioni si deve riconoscere, difatti, che il crocifisso non può ritenersi un simbolo condiviso ma neanche un semplice arredo scolastico. Quella del crocifisso è questione di principio, è uno dei tanti banchi di prova che si offrono per verificare l'attitudine dello Stato alla autonoma determinazione di sé nel procedere verso un equilibrato e sostenibile modello di laicità, e come tale richiederebbe una riflessione ponderata, prima, ed una soluzione

⁴⁴ La distinzione tra i due profili e la centralità del principio di laicità nella questione è richiamata da M. MANCO, *Esposizione del crocifisso e laicità dello Stato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005, 1, pp. 31 ss.

⁴⁵ Strada che, comunque, non riscuote, almeno con riferimento al caso specifico di nostro di nostro interesse, particolari consensi in dottrina. Per una posizione favorevole si veda C. PANZERA, *"Juristen böse Christen"? Crocifisso e scuole pubbliche: una soluzione mite*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 257. Si dichiarano, invece, esplicitamente contrari a questa costruzione teorica S. LARICCIA, *Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la parola alla Corte Costituzionale*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 187; F. RIMOLI, *Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce ...*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 6.

univoca del problema, poi, che si faccia carico di garantire l'imparzialità delle istituzioni⁴⁷ in una società ormai completamente diversa rispetto a quella in cui trovavano origine le norme di cui ancora si discute la vigenza.

6. La discutibile sentenza del Tar Veneto

La tormentata vicenda del crocifisso, dunque, non è terminata con l'ordinanza della Corte e, anzi, appare ancora suscettibile di esiti diversi e di nuove oscillazioni giurisprudenziali, specie ove si faccia riferimento a due problemi di non poco conto che il provvedimento della Corte lascia impregiudicati. Proprio su questi due profili si innesta la recentissima, e altrettanto discutibile, sentenza del Tar Veneto (n. 1110 del 7 marzo 2005) cui la Corte aveva restituito gli atti a seguito dell'accertamento della propria incompetenza⁴⁸.

In primo luogo, è necessario soffermarsi sul problema della giurisdizione, risultando ancora di difficile individuazione il soggetto legittimato a pronunciarsi sulla materia. L'ordinanza di rimessione del Tar Veneto fondava il riconoscimento della propria competenza sull'esistenza di una area di discrezionalità della pubblica amministrazione in tema di arredi scolastici, da cui discendeva l'individuazione in capo ai ricorrenti non di un diritto soggettivo ma solo di un interesse legittimo ad un corretto uso dei poteri organizzativi dell'amministrazione⁴⁹. Le perplessità indotte dalla suddetta impostazione sembravano in qualche modo superabili considerando che la riconducibilità della questione nell'alveo della giurisdizione amministrativa poteva essere più agevolmente radicata nel testo dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1988 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000), che attribuiva al giudice amministrativo la competenza esclusiva in materia di servizi pubblici, categoria nella quale veniva espressamente fatta rientrare l'istruzione scolastica⁵⁰.

Nemmeno questa seconda argomentazione, a dire il vero, poteva dirsi pacificamente condivisa, non mancando interpretazioni riduttive delle norme sopra richiamate che

⁴⁶ Questa seconda strada, assai convincente nel caso specifico, si espone comunque a delle perplessità laddove la si volesse estendere a tutta la legislazione statale in materia religiosa. Sul punto si vedano le considerazioni di G. CASUSCELLI, voce *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. XV, Torino, 1999, pp. 435 ss.

⁴⁷ Magari ricordandosi – come è stato opportunamente osservato – che “lo Stato laico deve non solo essere, ma anche apparire imparziale rispetto alle confessioni”. Cfr. G. CASUSCELLI, voce *Uguaglianza e fattore religioso*, cit., p. 441

⁴⁸ Per un commento critico a questa sentenza mi permetto di rinviare a N. FIORITA, *Se il crocifisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze e sconfinamenti di una sentenza del Tar del Veneto*, in corso di pubblicazione su *Foro it.*, oltre che a J. PASQUALI CERIOLO, *Il crocifisso “afferma” la laicità ma il giudice la nega. Commento critico a Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005, n. 1110*, in www.olir.it; P. VERONESI, *Sul crocifisso in aula il Tar si converte*, in *Diritto e Giustizia*, 2005, 16, pp. 56 ss. Per una lettura positiva della sentenza si rimanda, invece, a L. VANONI, *Il crocifisso come simbolo della laicità nello Stato*, in www.forumcostituzionale.it

⁴⁹ Cfr. L. COEN, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., pp. 82 ss.

⁵⁰ Così argomentava, al momento di negare la propria competenza, il Tribunale di L'Aquila nella già citata ordinanza n. 156311 del 2003.

circoscrivevano in materia di servizi pubblici l'attribuzione di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo ai soli casi in cui fosse coinvolto un gestore pubblico del servizio, escludendo così dall'ambito applicativo delle disposizioni le controversie che, come quella di nostro interesse, riguardavano gli utenti del servizio⁵¹. Ad ogni modo, la diatriba relativa ai confini della giurisdizione esclusiva attribuita in materia di servizi pubblici al giudice amministrativo appartiene oramai al passato, essendo stata travolta dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale che, per l'appunto, sancisce la parziale illegittimità delle norme che la giustificavano e ne riscrive il contenuto⁵². A seguito di questa sentenza, il riparto di competenza torna a seguire, anche nell'ambito dei servizi pubblici, le regole ordinarie.

Con la sentenza n. 1110 del 2005 il Tar del Veneto è tornato, sotto questo profilo (e solo sotto questo profilo), a proporre le argomentazioni già utilizzate in sede di ordinanza di rimessione e, su quella base, ha sancito la propria competenza a giudicare sul caso sottoposto alla sua attenzione.

Quello che proprio non convince nella costruzione teorica del giudice veneto è l'individuazione di un margine di discrezionalità in capo all'amministrazione scolastica, posto che il contenuto delle norme regolamentari che disciplinano la presenza del crocifisso è assolutamente chiara nel disporre la obbligatoria esposizione. A questa conclusione, peraltro, sembra pervenire lo stesso Tar nel prosieguo delle suo ragionamento, e precisamente laddove (punto 5.7) chiarisce che l'esposizione del crocifisso nelle aule non può essere considerata facoltativa perché il testo degli artt. 118 del r.d. 965/24 e 119 del r.d. 1297/28 rende "obbligatoria l'esposizione del crocifisso". A fronte di questo obbligo della autorità scolastica sta il soggetto che si ritiene leso da quel simbolo e che invoca il rispetto di norme costituzionali inviolabili- il diritto fondamentale di libertà religiosa, il principio supremo di laicità – ovvero fa valere una sua posizione soggettiva che altrettanto chiaramente ha tutti i requisiti per essere configurata come diritto soggettivo⁵³. L'unico tribunale competente a pronunciarsi sulla legittimità delle norme regolamentari sopra richiamate è quindi il giudice ordinario e non, come ritiene il Tar Veneto, il giudice amministrativo.

⁵¹ Era questa la tesi sostenuta dall'ordinanza Montanaro al fine di rivendicare la propria competenza sul caso. Nello stesso senso si orienta L. COEN, *La giurisdizione amministrativa tra libertà di coscienza e interesse dell'organizzazione scolastica*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit, p. 87.

⁵² Per un primo commento alla sentenza della Corte si veda L. COEN, *Corte cost. 204/2004: una prima lettura in tema di servizi pubblici*, in www.forumcostituzionale.it; M.A. SANDULLI, *Un passo avanti e uno indietro: il giudice amministrativo è giudice pieno, ma non può giudicare dei diritti*, in *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2004, 2, pp. 1230 ss.; A. TRAVI, *La giurisdizione esclusiva prevista dagli art. 33 e 34 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204*, in *Foro it.*, 2004, 10, pp. 2598 ss.; G. VIRGA, *Il giudice della funzione pubblica (sui nuovi confini della giurisdizione esclusiva tracciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004)*, in www.lexitalia.it.

⁵³ Cfr. S. LARICCIA, *Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la parola alla Corte Costituzionale*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 87.

Tutto insomma sembrerebbe tornare, dopo un vorticoso girovagare, proprio nel punto da cui hanno peso avvio le oscillazioni della giurisprudenza, ovvero a quella ordinanza del giudice Montanaro che riconosceva il diritto-dovere del giudice ordinario di dirimere la controversia sottoposta alla sua attenzione e di pronunciarsi sulla legittimità dell'esposizione del crocifisso, ma la sentenza appena richiamata dimostra che sul versante della competenza si consumeranno ulteriori schermaglie processuali e si potranno innestare nuove incertezze idonee a fornire un supporto giustificativo a giudici poco o troppo desiderosi di pronunciarsi in materia.

In secondo luogo, la conclusione cui giunge la Corte relativamente alla mancanza di una relazione tra le norme di cui al Testo unico e le disposizioni regolamentari che disciplinano la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non comporta di per sé un immediato divieto di esposizione, né è accompagnata da un espresso richiamo di diritti e valori che verrebbero lesi ove ciò accadesse. In ragione di quanto è andato emergendo nelle pagine precedenti, non posso che ritenere che il giudice ordinario che si trovi a pronunciarsi sulla questione dovrebbe provvedere a disapplicare quelle disposizioni regolamentari, rilevando il loro contrasto, in assenza di norme di rango legislativo interposte, con i principi costituzionali che regolano la materia religiosa⁵⁴.

Del tutto diverso l'orientamento seguito dal Tar del Veneto nella recente sentenza già citata. Secondo quel giudice, le norme regolamentari di cui si discute devono considerarsi ancora vigenti, non essendo intervenuta né una loro abrogazione esplicita né una loro abrogazione tacita, e pienamente compatibili con i principi affermati dalla nostra Carta Costituzionale. A quest'ultima conclusione, la sentenza giunge dopo una serie di passaggi in cui, da un lato, si riconosce al crocifisso la progressiva acquisizione di un significato storico, culturale ed identitario e, dall'altro, si sostiene la piena complementarietà tra la storia del cristianesimo e la storia degli stati occidentali, con la conseguenza che l'esposizione di un simbolo cristiano non potrebbe che risultare confermativa ed affermativa dei principi fondamentali delle moderne democrazie.

Al di là di queste ultime affermazioni, basate su opinabili ricostruzioni storiche e che condurrebbero, ove accettate, al definitivo svuotamento del principio di laicità, la recente sentenza del giudice amministrativo dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, come la vischiosità della questione, il suo essersi sovraccaricata di tensioni e tematiche ad essa poco attinenti, renda possibile che si sedimentino orientamenti contrastanti, con il rischio di provvedimenti di segno opposto da parte dei singoli organi giudiziari di volta in volta più o meno sensibili al rigoroso rispetto dei principi costituzionali o alle pressanti richieste dell'opinione pubblica⁵⁵.

⁵⁴ Così S. LARICCIA, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 5.

⁵⁵ Il peso delle polemiche e del clamore che ha accompagnato i recenti provvedimenti in materia di crocifisso e la sua capacità di condizionare organi giudiziari che agiscono a livello locale sono al centro della riflessione di G. DE

COSIMO, *Le spalle della Corte*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, cit., p. 130.